



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati:
dr. Maria Cristina Contini Presidente
dr. Olindo Canali Giudice
dr. Enrico Consolandi Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c
promosso

da

----- **nata a** ----- **(Ucraina) il** -----, -----, in proprio quale
genitore dei minori -----, nato in Ucraina il -----e -----, nata in
Ucraina il -----, elettivamente domiciliata in Milano, -----, presso lo
studio dell'avv. -----che la rappresenta e difende per delega in atti
ricorrente/opponente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.L.vo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

In Fatto

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 20 ottobre 2017, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ----- ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il 11 settembre 2017 e notificato il 22 settembre 2017.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva, mentre la commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 bis commi 7 e 8).

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva/integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto in data 2 marzo 2018 è stata fissata udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore per procedere all'audizione del minore Denis Vrabii.

Il ricorrente si è presentato e ha reso dichiarazioni.

All'esito il giudice ha riferito al Collegio nella camera di consiglio del 28 marzo 2018.

In diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della parte ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lvo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

La ricorrente, nata ----- (Ucraina), munita di passaporto del Paese di origine dichiarato (Ucraina) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 23 ottobre 2014 attraverso la frontiera terrestre italo slovena.

Quanto ai motivi che l'avevano indotta a espatriare e a chiedere la protezione internazionale nulla ha dichiarato al momento della formalizzazione della domanda.

Sentita dalla Commissione ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Moghivilvka, e di essere di religione cristiano ortodossa.

Il suo nucleo familiare era composto, oltre che da lei stessa e dai genitori, da una sorella e un fratello, nato nel 1991 (la sorella all'epoca dell'intervista aveva 33 anni).

Il padre era morto sette anni prima, mentre la madre era ancora in vita.

Si era poi sposata e si era trasferita presso la famiglia del marito nel distretto di Glyoka, nel paese di Tarasheni.

Dal matrimonio erano nati due figli, il primo il 24 luglio 2001 e poi la seconda, nata il 25 marzo 2005.

Era andata a scuola senza però riuscire a completare gli studi, e aveva lavorato per otto anni in fabbrica e poi due anni in un salumificio.

Si era separata dal marito e, successivamente, in accordo con lui, che aveva dato il consenso all'espatrio dei minori, si era stabilita in Italia.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha dichiarato che la ragione era sottrarre il figlio minore (di 16 anni all'epoca del colloquio personale) alla leva militare obbligatoria e quindi alla partecipazione al conflitto che stava interessando l'Ucraina da qualche tempo.

Ha spiegato che suo fratello, dopo avere tentato di sottrarsi alla chiamata, era dovuto andare in guerra e gli riferiva costantemente dei gravi pericoli che correva e che la ricorrente non intendeva far correre a suo figlio.

Il fratello si trovava a Lugansk *“nel punto più difficile della guerra”*.

Ha inoltre spiegato che nella zona dalla quale provenivano non c'erano scontri armati ma c'era una situazione di tensione tra la popolazione locale causata anche dal peggioramento delle condizioni di vita.

Infine, richiesta di indicare i timori connessi a un eventuale rimpatrio ha dichiarato di temere la chiamata del figlio a svolgere il servizio militare, al compimento dei 18 anni e inoltre ha evidenziato le difficoltà di far cambiare scuola al ragazzo: *“sarebbe problematico dal punto di vista linguistico e personale”* e il mancato inserimento tempestivo nelle scuole ucraine avrebbe comportato l'impossibilità per il figlio di avvalersi dei rinvii della leva concessi a coloro che studiano o lavorano.

A seguito dell'impugnazione, per le ragioni esposte nel decreto del 2 marzo 2018, tenuto conto del fatto che il minore non era stato personalmente sentito nella fase amministrativa, si è ritenuto necessario procedere alla sua audizione.

All'udienza del 22 marzo 2018

Il minore Denis ha reso le seguenti dichiarazioni

D: da quanto sei arrivato in Italia?

R: circa tre anni;

D: in Ucraina andavi a scuola?

R: sì facevo la terza media;

D: l'hai finita qui o lì?

R: l'ho finita qui;

D: sei riuscito a finire quell'anno?

R: no sono arrivato a metà anno, e così ho ripetuto l'anno;

D: dopo cosa hai fatto?

R: le superiori, frequento la scuola di economia aziendale qui a Milano;

D: come siete sistemati in famiglia?

R: vivo con mia madre, il suo compagno e mia sorellina;

D: avete vissuto con la nonna?

R: quando ero piccolo, anzi voglio dire che con mia nonna non abbiamo mai vissuto; abbiamo vissuto praticamente sempre con il compagno di mia madre;

D: cosa ti ricordi dell'Ucraina?

R: mi ricordo che c'era un po' di "casino" cioè che mio zio che abitava con noi lo stavano cercando per andare in guerra, mi ricordo di questa cosa;

D: Questo zio lo senti ancora?

R: lui è andato in guerra e quando lo sento mi racconta delle storie bruttissime;

D: cosa sai di lui?

R: so che è ancora in guerra; non so dove è fisicamente;

D: cosa vorresti fare dopo la scuola?

R: vorrei fare il commerciante, cioè vorrei aprire qualcosa che gestisco io;

D: la tua sorellina cosa fa?

R: le scuole medie;

D: quando siete arrivati era alle elementari?

R: sì;

D: anche il compagno della mamma lavora?

R: sì;

D: cosa pensi della situazione in Ucraina?

R: è una situazione brutta,

se adesso vado mi potrei trovare nella situazione di mio zio;

D: oltre tuo zio c'è qualcun altro in Ucraina?

R: mio padre;

D: lo senti ogni tanto?

R: non lo sento e quindi non so dire cosa stia facendo in questo momento;

D: c'è qualcun altro?

R: sì, c'è la sorella di mia madre, che ci racconta che è difficile vivere;

D: cosa pensi tu, vorresti tornare lì?

R: *no penso che ho tutto qua e studio.*

L signora -----dichiara:

anche il mio ex marito è in guerra, non si fa sentire perché non vogliono che si sappia dove sono; ogni tanto parlo con mio fratello e lui stesso non può dire dove si trova, mi manda video e foto, ma è tutto segreto.

Dunque la ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di madre di un giovane ragazzo di cittadinanza ucraina che tra qualche anno, ove non venisse opportunamente reinserito nel circuito scolastico, sarebbe arruolato e costretto a partecipare al conflitto in corso in Ucraina.

Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Non ci sono ragioni per dubitare che la ricorrente, come dichiarato, sia cittadina ucraina, così come lo siano i suoi figli, e provenga dal distretto di Herza.

E' quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Ritiene il Collegio di condividere la valutazione espressa dalla C.T. in ordine alla piena credibilità della vicenda personale e familiare narrata dalla signora -----

La domanda di protezione presentata dalla ricorrente è in realtà una domanda presentata per conto del figlio minore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6

decreto procedure che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva *, ha stabilito che la domanda di protezione presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale.

E' inoltre credibile che il fratello della ricorrente sia stato richiamato per prestare servizio nel conflitto che attualmente interessa una parte del territorio ucraino.

E' infatti fatto ormai notorio il coinvolgimento dell'Ucraina, dal 2014, in un conflitto armato con la Russia, sorto dalla annessione, condannata dalla comunità internazionale e in particolare dall'Europa, della regione della Crimea da parte della Russia.

Si vedano, tra i tanti:

Council of Europe: Parliamentary Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 August 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/5836f99f4.html>

Da cui si estrae il seguente brano:

The main political consequence of the military conflict for Ukraine is undoubtedly the violation of its sovereignty and territorial integrity, which is in breach of international law and the Council of Europe's Statute. This started with the annexation of Crimea by the Russian Federation in March 2014 and continued with its support to the rebels in Donbas and its growing role in the conflict there as of April 2014.

Sul conflitto si vedano inoltre:

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine: 14 March 2014 to 31 January 2017, 11 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58a6b1a94.html>

Jamestown Foundation, Conserved Conflict: Russia's Pattern in Ukraine's East, 17 December 2015, Eurasia Daily Monitor Volume: 12 Issue: 226, available at: <http://www.refworld.org/docid/56a7a4c84.html>

UN News Service, Conflict in Ukraine enters fourth year 'with no end in sight' – UN report, 13 June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5940f0bb4.html>

France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Ukraine : Législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation ; mesures de mobilisation survenues en 2014, 6 August 2014, available at: <http://www.refworld.org/docid/547453324.html>

Il seguente documento indica le zone dell'Ucraina dell'est interessate dal conflitto. UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html>

United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ukraine:

Non si ritiene invece credibile quanto narrato dalla signora ----- in ordine alle modalità anche violente con cui sarebbero state effettuate le operazioni di arruolamento, posto che ciò non trova alcuna conferma nelle pertinenti

informazioni sul Paese di origine, essendo anzi in contrasto con esse. Si veda il seguente documento:

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), The impact of the crisis in Ukraine on its western regions, 30 March 2015, SEC.FR/261/15/Corr.1) , available at: <http://www.refworld.org/docid/598c505a4.html>.

Questo documento indica che la mobilitazione ha avuto, anzi, un certo sostegno, causato dalla volontà di difendere l'integrità del territorio da un "invasore", ossia la Russia.

con l'eccezione della zona dalla quale la ricorrente proviene:

The Chernivtsi region stands apart in this regard as it saw the emergence of three waves of protests concerning mobilization, some of which with the participation of ethnic Romanians. The first one was between 16-22 June which coincided with the return of the first fallen soldiers and was motivated by the desire to have those deployed in the east recalled back from the front line. The second wave of protests between 22-29 July was triggered by the third round of conscription. These protests did not appear to be organised but attracted crowds of up to one thousand participants at times. It was demanded that the conflict was brought to an end swiftly and questioned why male IDPs and "well connected" people were not enlisted. The second wave of protests were calmed as a result of more concerted efforts by regional and central level military and political figures to inform the public on the mobilization process. The third wave of protests between 13 August and 6 September differed substantially from the other in so far as it did not concentrate on the conditions of mobilization but rather was a protest against potential criminal charges being brought against draftees who did not report for duty.

Tuttavia non vi sono informazioni che confermino che nella regione di Chernivtsi vi siano stati reclutamenti forzati "casa per casa" con le modalità descritte, per quanto riguardava la posizione del fratello, dalla signora MURARU.

In ogni caso, avuto riguardo alla situazione individuale della ricorrente e del figlio Denis (la situazione dell'altra figlia minore si pone in termini di mera dipendenza rispetto alla posizione della madre e del fratello) non si rinviengono gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cui presupposti sono stati esclusi dalla C.T. con il provvedimento impugnato.

Si ritiene condivisibile tale valutazione in quanto non si rinviengono, nel presente caso, gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.

Infatti le domande di protezione internazionale basate sul rischio di essere esposti allo svolgimento del servizio militare e anche alla possibilità di essere inviati, dal proprio paese, in zone di conflitto devono essere valutate tenendo conto delle linee guida "in materia di protezione internazionale n.10 – domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'art. 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati" elaborate da UNHCR (12 novembre 2014).

Il documento in questione muove dalla constatazione che "gli Stati hanno il diritto di richiedere ai cittadini di svolgere il servizio militare per scopi militari e ciò non

viola per sé i diritti di un individuo”, e ciò sulla base della Carta delle Nazioni Unite (art. 51) e anche del diritto internazionale consuetudinario

Ne discende che gli Stati possono anche imporre sanzioni alle persone che disertano o evitano il servizio militare nei casi in cui *“ciò non si basi su validi motivi di coscienza a condizione che tali sanzioni e le procedure connesse siano conformi alle norme internazionali”*.

Il reclutamento e il servizio militare possono dirsi espressione di tale legittimo diritto dello Stato se soddisfano determinati criteri: a) il reclutamento e il servizio militare devono essere previsti dalla legge; b) devono essere attuati in modo non arbitrario e non discriminatorio; c) le funzioni e la disciplina delle reclute devono essere basate su esigenze e piani militari; d) vi deve essere la possibilità di intentare un ricorso in tribunale.

La medesima fonte ritiene che debba essere riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza, quale diritto derivato che discende da una interpretazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all’art. 18 della Dichiarazione Universale di Diritti Umani.

Per il rispetto di tale diritto è sufficiente che venga applicato l’esonero dal servizio militare, ovvero sia reso disponibile un appropriato (effettivo) servizio alternativo.

L’obiezione può essere basata su *“motivi di coscienza”*, sul rifiuto di partecipare a conflitti *“contrari alle regole fondamentali della condotta umana”*, oppure in considerazione delle *“condizioni del servizio militare statale”*.

Come emerge dal colloquio personale, né la signora ----- né il figlio ----- basano il loro timore relativamente al servizio militare su motivi di coscienza o di tipo religioso, avendo invece espresso una personale preoccupazione sui rischi connessi al servizio militare in zona di guerra, oltre che preoccupazioni di tipo economico e sociale.

Si deve aggiungere che nel momento in cui la signora ----- ha lasciato il Paese (2014) non vi era alcun concreto rischio, che non sussiste neppure attualmente, per il figlio ----- di essere chiamato a svolgere il servizio militare (all’epoca il minore aveva 13 anni).

Neppure vi sono notizie attuali circa un automatismo tra lo svolgimento del servizio di leva e l’essere immediatamente (ossia senza la minima preparazione) impiegati sul fronte del conflitto con la Russia.

Infatti la legge di mobilitazione “parziale” adottata nel 2014 ha riguardato persone che avevano già una formazione militare (i c.d. riservisti) e ha comportato, per coloro che svolgevano il servizio di leva nel 2014, un prolungamento forzoso di 6 mesi (si richiama sul punto il documento OFPRA precedentemente citato).

In conclusione non solo l'eventuale chiamata a prestare il servizio militare non può essere, nel caso di specie, essere considerata come un atto persecutorio, essendo anzi una legittima richiesta da parte dello Stato ai propri cittadini (per brevità si richiamano, per le condizioni di legittimità della chiamata alle armi le citate linee guida n.10 di UNHCR), ma tale rischio non era concreto all'epoca dell'uscita dal Paese e non lo è neppure oggi, tenuto conto dell'età del minore.

Non è quindi pronosticabile un concreto rischio che il figlio della ricorrente, in caso di rimpatrio, possa andare incontro ad atti persecutori.

Quanto alla **protezione sussidiaria** è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che :

perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte”* o *“l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Non c'è nessuna concreta allegazione in relazione a questa ipotesi di protezione sussidiaria, sicché non vi sono elementi valutabili con riferimento al rischio di subire sanzioni disumane o sproporzionate.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C - 285 /12 - Diakité) secondo cui *"si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *"violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo"* avendo il legislatore comunitario optato *"per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.

Infatti il conflitto è attualmente localizzato nella zona est del paese, come risulta dai seguenti documenti:

International Crisis Group (ICG), Can Peacekeepers Break the Deadlock in Ukraine?, 15 December 2017, Europe Report N°246, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a38d0a64.html>

Human Rights Watch, Studying Under Fire: Attacks on Schools, Military Use of Schools During the Armed Conflict in Eastern Ukraine , 11 February 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/56bc4b3f4.html>

UN World Food Programme (WFP), Ukraine - Access Constraints Map as of 16 October 2015, 16 October 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/562f3a814.html>

La ricorrente proviene invece dalla zona occidentale del paese (Cernovcy - Bucovina del Nord) dove è ragionevole che si stabilisca con i figli in caso di rimpatrio.

Umanitaria

La difesa, richiamata la situazione generale dell'Ucraina e i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, in relazione a questa forma di protezione evidenzia che la ricorrente si è *“inserita socialmente sul territorio italiano”* in quanto titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e i *“figli frequentano la scuola e hanno intrapreso relazioni sociali e affettive”* sicché il rimpatrio comporterebbe, per l'intera famiglia *“uno sradicamento violento”*.

I rischi connessi alla reimmissione nel territorio dell'Ucraina in relazione sia alla condizione personale dei ricorrenti che alla situazione generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza.

La domanda è stata rigettata per ritenuta insussistenza dei motivi di inclusione (ossia dei requisiti fondamentali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria).) sicché è stato escluso *“il rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale ... idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”* rilevanti nella valutazione della protezione internazionale (v. Cassazione Civile, n.4455/2018).

Inoltre, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza appena citata per valutare la sussistenza dei presupposti per la verifica di un impedimento al ritorno nel Paese di origine, rilevante ex art. 5 comma 6 T.U.I. è *“necessaria ... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egli ha vissuto prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”*.

La stessa Corte ha inoltre ribadito che sussiste, sotto questo profilo, uno specifico onere in capo al richiedente, quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità e ha ricordato che *“il livello di integrazione dello straniero – che soggiorni provvisoriamente in Italia in attesa che venga definita la sua domanda di protezione internazionale- non può costituire, di per sé solo, un motivo di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”*, come del resto emerge chiaramente dall’art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

Per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, la ricorrente, il cui nucleo familiare risulta composto esclusivamente da lei e dai figli (v. anche certificato di residenza prodotto sub 5) ha svolto attività lavorativa a tempo determinato (il contratto è scaduto a ottobre 2017) e ha avviato regolarmente i figli a scuola.

Null’altro è stato specificamente allegato circa la condizione del nucleo familiare che, tenuto conto della sua composizione e del reddito saltuario percepito dalla madre non può dirsi in una condizione di stabilità e autonomia.

Non vi è concreta allegazione di altri profili relativi all’inserimento sociale sicché si tratta, ad avviso del Tribunale, di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU.

D’altra parte non è ipotizzabile che sia impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Ucraina, considerato che la ricorrente lavorava nel suo Paese e lì ha una rete parentale e di possibile sostegno.

In Ucraina vive inoltre il padre dei minori con il quale la ricorrente ha mantenuto contatti, così come con gli altri suoi familiari.

Si devono inoltre qui richiamare i fatti che avrebbero dato origine alla migrazione (volontà di sottrarre il figlio al rischio di essere mandato al fronte), sicché non è possibile affermare, in questo caso, che la decisione di uscire dal Paese sia dovuta alla necessità di sottrarsi a una situazione di grave violazione individuale dei diritti umani, né a una *“situazione politico – economica molto grave con effetti di impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità..”* (così la sentenza n.4455/2018).

In conclusione non si rinvengono, anche all’esito della valutazione comparativa indicata da Cass.n.4455/2018 cause di effettivo impedimento al rimpatrio.

Eventuali ulteriori aspetti strettamente inerenti le necessità dei minori (al di fuori dell’ambito delle questioni che rilevano nella valutazione delle fattispecie di protezione internazionale) ben potranno, ove del caso, essere valutate dal Tribunale dei Minori ex art. 31 Testo Unico Immigrazione.

Le spese

La mancata costituzione del Ministero resistente esime il Tribunale dal pronunciare sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- rigetta il ricorso proposto da -----, nata a ----- il -----, -----
-----, in proprio quale genitore dei minori -----, nato in Ucraina il -----
-----e -----, nata in Ucraina il ----- avverso il provvedimento
emesso il -----e notificato il -----;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 marzo 2018

Il Presidente estensore
Dr. Maria Cristina Contini